

**ALL'ATTENZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
ED AI
RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI DELLA FABI**

MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE

Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico).

Pertanto, entro il 16 febbraio 2011, i maniglioni antipanico non marcati CE devono essere sostituiti.

Invitiamo i colleghi in indirizzo a verificare nelle proprie azienda l'applicazione della norma.

DECRETO 3 novembre 2004

Art. 5. - Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

Il riferimento al punto c.3) dell'art.4 richiama l'obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.